

COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

3°SETTORE

OGGETTO: Modifica al regolamento per l'assegnazione delle aree comprese nel PIP. Approvazione

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- Il Regolamento per l'assegnazione delle aree comprese nel PIP, nasce con Delibera C.C. n.58 del 31.05.2000 in vigore dal 11.08.2000, e che successive sono intervenute alcune varianti che hanno apportate modifiche al testo originario.
- che nel corso di questi anni alcune ditte, per varie cause, si sono ritrovate a dover retrocedere il lotto assegnatoli con bando pubblico, non avendo adempiuto alla costruzione del capannone,
- che alcune ditte che ad oggi si trovano nelle situazioni di cui sopra, hanno sollecitato alla amministrazione la problematica della penale, che ai sensi dell'art. 16 del suddetto regolamento, viene applicata sull'importo della retrocessione del lotto di terreno.(pari al 15%)

Alla luce di quanto sopra, ed alla effettiva valutazione di una situazione di stallo economico, che vede le aziende artigianali/commerciali in difficoltà nel continuo fronteggiare delle spese di gestione delle attività, appare ragionevole, pervenire ad una nuova trasposizione dell'articolato sopra richiamato del Regolamento in questione, provvedendo ad apportare una idonea rettifica che possa, in qualche modo, contribuire ad agevolare le aziende in difficoltà, che si trovano nella situazione di avere in proprietà un terreno acquisito a suo tempo per lo sviluppo delle proprie attività e che ad aggi non sono più in grado di poter sostenere il progetto di sviluppo iniziale.

A tal fine, si propone una nuova stesura dell'art. 16 del Regolamento in questione, con l'introduzione di un nuovo comma (che diventa il comma 2) per consentire a tali aziende di provvedere direttamente come privati, ad esplatare un bando pubblico per assegnare il lotto in proprietà ad altra azienda (che deve avere i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 2 del vigente regolamento) allo stesso prezzo pagato al momento dell'assegnazione.

Ciò darebbe una possibilità alle aziende di recuperare il capitale senza incorrere nella penale. Ovviamente, nel caso che la gara andasse deserta, e nessuna ditta partecipasse al bando, l'azienda dovrà restituire il lotto con la penale del 15 % come riportato al comma 4.

Ponsacco 26 febbraio 2019

Il Responsabile del 3°Settore Arch. Nicola Gagliardi